

**Legge regionale 2 maggio 1980, n. 33 (BUR n. 28/1980)  
(Novellazione)**

**ADEGUAMENTO DEL FINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 20 MARZO 1975, N. 33 "CONTRIBUTO REGIONALE ORDINARIO A FAVORE DELLE COMUNITÀ MONTANE SULLE SPESE DI FUNZIONAMENTO"**

**Art. 1**

Lo stanziamento di cui all'art. 3 della legge regionale 20 marzo 1975, n. 33, è aumentato per l'esercizio 1980 di lire 350 milioni.

Dall'esercizio 1981 lo stanziamento di cui al comma precedente sarà determinato con la legge di bilancio.

**Art. 2**

Alla copertura del maggior onere previsto dalla presente legge si provvede mediante riduzione di lire 350 milioni del cap. 196219740 "Fondo globale spese correnti normali" (Partita: "Contributi di funzionamento Comunità Montane") dello stato di previsione della spesa del bilancio 1980.

**Art. 3**

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

Variazioni	in	Competenza	Cassa
diminuzione		L. 350.000.000	---
Cap. 196219740		---	L. 350.000.000
Fondo finale di cassa		<hr/>	<hr/>
		L. 350.000.000	L. 350.000.000

Variazioni in aumento			
Cap. 012301535			
"Contributo regionale ordinario a favore delle Comunità Montane sulle spese di funzionamento"		L. 350.000.000	L. 350.000.000